

**Bologna, 1 OSET, 2015**

Agli Ordini e Collegi professionali  
della Città Metropolitana di  
BOLOGNA

LORO SEDI

E, p.c.: Alla Direzione Regionale  
dell'Emilia Romagna  
Ufficio Attività immobiliari

**OGGETTO: Effetti dell'attività di riscontro del deposito degli atti di  
aggiornamento telematici presso i Comuni.**

Come è noto, i tipi di frazionamento catastali ed i tipi mappali con valore di tipo di frazionamento non possono essere approvati dall'Agenzia delle Entrate se non risulta avvenuto il deposito presso il Comune di competenza, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380<sup>1</sup>.

La Direzione centrale Catasto e cartografia, con la nota allegata prot. 93626 del 10 luglio 2015, ha fornito le indicazioni in merito al riscontro del deposito degli atti di aggiornamento telematici presso i Comuni, al fine di uniformare le attività svolte dagli Uffici provinciali – Territorio.

In particolare, ha impartito precise istruzioni operative nelle ipotesi in cui il professionista, che ha redatto e sottoscritto l'atto di aggiornamento, pur avendone attestato il deposito presso il Comune di competenza, non abbia preventivamente depositato il tipo, incorrendo in una **dichiarazione mendace**.

Ricordo, infatti, che la dichiarazione del tecnico nel *Modello unico informatico catastale* è resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445<sup>2</sup>, nella sezione *Autodichiarazioni* ed è equiparata a quella sottoscritta con firma apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

Pertanto, il tecnico è passibile delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, mentre, ai sensi dell'art. 73 dello stesso decreto, l'Ufficio, salvi i casi di dolo o colpa grave, risulta esente da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni rese dall'interessato o da terzi.

<sup>1</sup> Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

<sup>2</sup> Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Inoltre, negli atti censuari del Catasto Terreni, una specifica annotazione, apposta a tutte le particelle interessate, dovrà evidenziare il **mancato deposito**.

Dal 1° giugno 2015, come noto, è stata prevista l'obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per la presentazione degli atti di aggiornamento<sup>3</sup>, rendendo ancor più stringente la verifica dell'ipotesi del mancato deposito.

La nota citata della Direzione centrale Catasto e cartografia chiarisce efficacemente, sia sotto l'aspetto normativo che operativo, la questione attinente all'attestazione nel caso di mancato deposito, che vede il coinvolgimento dei diversi soggetti in causa: Ufficio provinciale-Territorio, Comuni, soggetti intestatari, professionista incaricato, notai, parti interessate nell'ipotesi di successiva stipula di atti, Procura della Repubblica.


Come si evince, l'Ufficio provinciale, nella sgradita ipotesi del mancato deposito presso il Comune, è chiamato a precisi ed inevitabili adempimenti.

La questione, comunque, sarà oggetto della prossima riunione della Commissione Interprofessionale Catasto.

In attesa, nell'ambito della consolidata reciproca collaborazione, chiedo la **massima diffusione ai propri iscritti del documento allegato**, con la raccomandazione agli stessi di non incorrere in alcun modo nel mancato deposito, che spesso avviene per inerzia, fretta o negligenza, al fine di **evitare sicure e spiacevoli conseguenze**.

Ringrazio per la preziosa collaborazione e rimango a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Salvatore Scarpino  


*Allegato: Nota prot. 93626/2015 della Direzione centrale Catasto e cartografia.*

*Il documento originale è archiviato presso l'Ufficio emittente*

<sup>3</sup> Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 35112 dell'11 marzo 2015.